

# MARCHIO elogiativo pomodori respinto – Alicante 29-09-2022



Il consumatore medio vedrebbe il marchio come uno slogan elogiativo e mero apprezzamento per pomodori allungati rossi utili alla salsa. Non può esistere in teoria chi abbia il prodotto migliore possibile di salsa di pomodoro.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea  
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE  
Alicante, 29/09/2022

ARGO STUDIO S.R.L.

Carla Primiero

Via Anselmo Bucci, 59

I-00125 Roma

ITALIA

Fascicolo n°: 018682081

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: Giuseppe Napoletano

Via Buonaiuto 29

I-84087 Sarno

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 18/05/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e

articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L'obiezione motivata costituisce parte integrante della

presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

Il consumatore medio di lingua inglese e italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: a me piace molto una varietà di pomodoro con frutti allungati, piriformi, molto carnosi e destinati alla produzione di pelati o salsa. L'Ufficio ha indicato che, nonostante

taluni elementi stilizzati (rappresentati da caratteri maiuscoli alquanto comuni e

perfettamente leggibili, nonché da un cuore rosso), il segno in esame è semplicemente una

dicitura promozionale elogiativa, la cui funzione è di comunicare un sentimento positivo d'apprezzamento. Il pubblico di riferimento non vedrebbe altro che un'informazione promozionale che serve meramente a evidenziare che il produttore dei prodotti (pomodori, conserve ecc.) e il fornitore dei servizi (lavorazione di alimenti, inscatolamento di cibi, conservazione degli alimenti ecc.) sentono amore, passione per un determinato tipo di pomodoro, e verosimilmente, pertanto, la qualità di quest'ultimo sarà la migliore possibile.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018682081 è respinta in parte per i seguenti prodotti e servizi:  
Classe 29 Pomodori (conservati); Pomodori pelati; Conserve di pomodoro; Condensato di pomodori.  
Classe 40 Inscatolamento di cibi; Lavorazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per processi di produzione; Trattamento di alimenti cotti; Conservazione degli alimenti.  
La domanda procederà per i seguenti servizi:  
Classe 40 Conservazione delle bevande.